



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Presidenza

Castrovillari, 7/1/2020prot. 30

Oggetto:Oggetto: Riscontro nota Avv. Francesco Antonio Pinto in data 25- 26/11/2019

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, previa acquisizione, siccome richiesta in data 27/11/2019, della relazione a firma del dott. Gaetano Laviola in ordine ai fatti rappresentati dall'Avv. Pinto, evidenzia quanto segue.

In data 26/11/2019 perveniva a questo Presidente nota a firma dell'Avv. Francesco Antonio Pinto (che si allega) indirizzata, oltre che alla sottoscritta, anche "*per quanto di competenza*" a S.E. Primo Presidente Suprema Corte di Cassazione, a S.E. Procuratore Generale della Repubblica Suprema Corte di Cassazione, all'On. Ispettorato Generale Ministero della Giustizia, a S.E. Procuratore della Repubblica Direzione Nazionale Antimafia ed a S.E. Procuratore Generale della Repubblica Corte d'Appello di Catanzaro, con cui lo scrivente, dopo aver premesso di essere a conoscenza di una "*talpa*" all'interno dell'Ufficio Giudiziario di Castrovillari, e di aver appreso dalla stampa dell'esistenza di più "*talpe*" una delle quali da individuarsi nell'Avv. Sammarro Francesco e di esposti reciproci tra i due legali, ha riferito di un comportamento asseritamente "*pregiudizievole*" nei suoi confronti posto in essere dal dott. Laviola Gaetano, Giudice presso questo Tribunale.

In particolare, lamenta l'Avv. Pinto di essere "*stato offeso quale parte processuale e quale Avvocato*" nell'ambito della sentenza n.854/2019 resa dal predetto Magistrato in data 13/11/2019 che avrebbe, per contro, riservato un "*trattamento eccessivamente favorevole nei confronti dell'Avv. Sammarro Francesco*".

Sottolinea lo scrivente che ciò può cogliersi dall' "*esame degli atti processuali e dalla registrazione dell'udienza*" e che il dott. Laviola avrebbe ignorato "*gli aspetti penalistici correlati, documentalmente depositati*" senza che abbia ancora "*voluto sentire ragioni*".

Dopo aver lamentato l'erroneità, a suo dire, della decisione di merito assunta dal Giudice, ha evidenziato che l'atteggiamento di favore nei confronti dell'Avv. Sammarro si sarebbe concretizzato, altresì, nell'averlo atteso nonostante fosse in ritardo andando alla "*ricerca spasmodica dell'Avv. Sammarro nel corridoio, gridando a gran voce*" e chiedendo allo stesso scrivente di attendere il legale di controparte nella certezza che sarebbe sopraggiunto poichè "*probabilmente glielo aveva riferito informalmente*".

Continua l'esposto con l'affermazione che dalla "*registrazione dell'udienza*" emerge "*la violenza perpetrata*" nei confronti dello scrivente e l'inutilità della discussione poichè "*la sentenza di condanna era già pronta per essere pubblicata*".

Lamenta ancora che il dott. Laviola ha redatto "*un verbale d'udienza lacunoso ed incompleto, in riferimento alla registrazione dell'udienza*" e che "*la liquidazione all'Avv. Sammarro Francesco mira, all'evidenza, alla mia (sua) programmata eliminazione con l'uso distorto dello strumento giudiziario e viene portata a più gravi, finali e terminative conclusioni,*

al fine di indurmi (lo) a quei colpevoli silenzi tipici dei cittadini omertosi".

Alla stregua di quanto sopra invoca l'intervento di questo Presidente ai fini disciplinari nei confronti del dott. Laviola chiedendo *"l'utilizzo di poteri di vigilanza sui subordinati, responsabili di comportamenti non condivisibili, sotto il profilo deontologico e penale"* nonchè fa richiesta di *"annullare e porre nel nulla il provvedimento reso, palesemente infondato in fatto ed in diritto"* evidenziando che *"l'impugnativa dell'illegittimo provvedimento reso dal Dott. Laviola Gaetano- Giudice del Tribunale di Castrovillari, é gravatoria, onerosa ed ingiusta"*.

In merito alla vicenda afferente i fatti avvenuti all'udienza del 13/11/2019 il Dott. Laviola rassegnava alla sottoscritta, che gliene faceva espressa richiesta, su richiesta, che alla predetta udienza, nella causa di opposizione a precetto RGC n.314/2019 vertente tra Romio Luigi, difeso dall'Avv. Francesco Antonio Sammarro, e l'Avv. Pinto, il primo non si é presentato con notevole ritardo ma solo circa 15 minuti dopo l'orario fissato (ore 10:00), ciò che lo ha indotto, secondo una prassi, più volte elogiata dal locale Ordine degli Avvocati, a ritenere opportuno di attendere l'arrivo della parte opponente, giunta pertanto ben prima del tempo di tolleranza stimato in circa 30 minuti.

Ciò ha consentito il pieno contraddittorio delle parti anche in ossequio al condivisibile orientamento dei Supremi Giudici (cfr. Cass. Civ. 18048/12) secondo cui *"corrisponde a criteri di buon governo dell'udienza evitare che la chiusura del verbale, in assenza di una delle parti, nei primissimi minuti dell'udienza stessa, onde consentire il superamento di piccoli disguidi ed evitare disagi nell'ordine di trattazione"*.

Quanto al verbale d'udienza, in disparte da ogni considerazione rimessa alle sedi competenti, in ordine alla ritualità, legittimità e correttezza deontologica dell'avvenuta registrazione all'insaputa dei presenti di un'udienza in camera di consiglio, ha precisato che il verbale é stato redatto ritualmente inserendo sinteticamente tutte le richieste, eccezioni e dichiarazioni formulate dalle parti.

In particolare, ha evidenziato che l'Avv. Pinmto ha richiesto la cessazione della materia del contendere e la concessione dei termini di cui al 6° comma dell'art.183 c.p.c. e che l'Avv. Sammarro si é opposto chiedendo la decisione della causa con liquidazione delle spese di lite sostenute, si che tutte le richieste ed eccezioni sono state verbalizzate.

Ha, quindi, spiegato il Giudice di aver accolto la richiesta di decisione della causa poichè essa aveva natura documentale risultando del tutto inutile, defatigatoria e contraria al principio della ragionevole durata del processi ogni eventuale ulteriore incombenza processuale e ciò in ragione del fatto che il titolo esecutivo risultasse notificato al procuratore costituito anzichè alla parte personalmente, in violazione dell'art.479 comma 2° c.p.c.

Inoltre, ha spiegato il Dott. Laviola il percorso motivazionale seguito evidenziando, oltre alla riferita circostanza che la violazione dell'art.479 c.p.c. risultava documentalmente, che,avendo il giudizio ad oggetto una opposizione a precetto, in assenza di accordo tra le parti non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto in tal modo sarebbe stata conservata la validità del pretto opposto e che l'eventuale declaratoria della cessazione della materia del contendere non avrebbe comunque evitato la decisione sulle spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale.

Ha poi precisato i criteri cui si é attenuto nella liquidazione delle spese che hanno registrato la riduzione quasi nella massima misura consentita dei parametri medi previsti dalle vigenti tabelle, tant'è che, applicando questi ultimi, la liquidazione avrebbe dovuto ragguagliarsi in €3235,00 laddove l'importo liquidato é stato di €1.800,00, circostanza questa sintomatica dell'assenza di qualsiasi intento pregiudizievole nei confronti dell'Avv. Pinto.

Rappresentava, infine, che l'esposto é stato pubblicato dall'Avv. Pinto sul proprio sito web www.avvocatopinto.it (con indicazione del nome e del cognome del Dott. Gaetano Laviola) sulla cui homepage é riportato uno scritto in cui si evidenzia che *"coloro che effettivamente lottano contro la mafia rappresentano un serio pericolo per il sistema e molto spesso vengono delegittimati con vari metodi, quali l'uso distorto dello strumento giudiziario"*, laddove proprio un *"abuso dello strumento giudiziario a favore dell'Avv. Sammarro"* viene addebitato al dott. Laviola nell'esposto posto all'attenzione di questo presidente e di altri organi istituzionali, con ogni conseguente allusione.

Orbene, tanto premesso rileva questo Presidente, esaminati gli atti ivi compresa la sentenza emessa nel proc. civile iscritto al n.314 del RGAC ed il verbale d'udienza del 13/11/2019, che, innanzitutto va rigettata la richiesta dell'Avv. Pinto nella parte in cui invoca l'adozione di provvedimenti di merito, quali l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità della sentenza emessa dal dott. Laviola, che, in nessun modo, possono rientrare nelle proprie prerogative di Presidente del Tribunale, laddove, per contro, esistono e devono essere esperiti i consueti mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito, unico rimedio a fronte di un provvedimento ritenuto illegittimo e/o infondato in fatto ed in diritto.

Rilevata la corretta redazione da un punto di vista formale e contenutistico del verbale d'udienza ed escluso qualsivoglia comportamento deontologicamente e/o disciplinarmente rilevante del dott. Gaetano Laviola, siccome desumibile dal verbale stesso, rigetta, altresì, la richiesta di attivazione dei propri poteri di contestazione disciplinare nei confronti del Magistrato, il cui operato appare assolutamente immune da censure sui piani già evidenziati.

Si comunchi al Dott. Laviola e all'Avv. Pinto.

Natina Praticò

Presidente Tribunale Castrovillari

